

ciatori di diporto che hanno per consuetudine, anche perchè proprietari di qualche piccolo fondo, di preparare degli appostamenti con poche gabbie da caccia, e con capanne di frasche presso certi alberi secchi caratteristicamente indicati per il passaggio degli uccelli migratori.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Il Governo l'accetta pienamente.

MANCINI AUGUSTO. Ringrazio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Cao il seguente emendamento:

« Dopo le parole: per ottenere il permesso, aggiungere le altre: di caccia ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

CAO. Mi pare eccessivo che per una semplice uccellazione un giovinetto di sedici anni debba ottenere il consenso dei genitori e si debba mettere in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi. L'uccellazione non è una caccia, è una pratica innocente che non presenta pericoli.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Prego l'onorevole Cao di non insistere. A parte il pericolo che la legge debba tornare in Senato, l'emendamento va respinto per ragioni intrinseche. Occorre distinguere. Per la caccia col fucile si richiede il consenso speciale dell'autorità di pubblica sicurezza come per tutte le armi da fuoco. Per l'uccellazione non occorre tutto ciò, perchè sarebbe eccessiva, per non dire assurda, richiesta.

Il mettersi in regola con l'autorità di pubblica sicurezza è richiesto pertanto dalla lettera c), nei riguardi del porto d'armi, non già per le reti e le panie.

Però anche nell'uso delle reti e delle panie occorre per i minori il consenso del genitore perchè l'uso di esse importa sempre qualche conseguenza di carattere patrimoniale, ad esempio, il danneggiamento in fondo altrui.

Ecco perchè è necessario l'intervento della autorità paterna. Invece, con l'interpretazione autentica, che, se crede, darà il ministro, si intende che soltanto agli effetti del porto d'armi occorre, in più di quello che si richiede per le reti e le panie, « mettersi in regola » con le speciali norme della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Gasparotto ha dato spiegazioni

così esaurienti che io spero che l'onorevole Cao non vorrà insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Gasparotto si è spiegato così bene che non mi pare di dover aggiungere nulla. Spero che l'onorevole Cao non vorrà insistere. E in ogni modo io ritengo che sia necessario conservare questa dizione, perchè se facessimo altrimenti noi vulnereremmo tutto lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao.

CAO. Il ministro allora mi permette di prendere atto che la disposizione del comma c) si riferisce soltanto al permesso di caccia e non anche di uccellazione?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Certamente.

CAO. E allora dopo questa spiegazione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

(È approvato).

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse o mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte pas-